

Provincia di Biella

**Rinnovo Concessione di derivazione d'acqua, ad uso Potabile, da un gruppo di 18 sorgenti, nei Comuni di BIELLA e POLLONE, assentito alla Soc. "Acque Potabili di Cossila S.r.l" con D.D. n° 1.356 del 14.12.2017. PRATICA PROVINCIALE n° 438BI.**

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.356 del 14.12.2017

IL DIRIGENTE DI AREA

(omissis)

DETERMINA

(omissis)

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 22.11.2017 dal Sig. Sandro CODA LUCHINA, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Soc. Acque Potabili di Cossila Srl, relativo alle derivazioni d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui grave o ripetuta inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R 29 luglio 2003 n° 10/R e s.m.i., fatta salva ogni sanzione di Legge. Di assentire ai sensi degli artt. 7 e 30 del D.P.G.R 29 luglio 2003 n° 10/R e s.m.i. nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996 n° 22, in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla Soc. Acque Potabili di Cossila Srl (codice fiscale 00149000028) con sede in Biella - via Buffarola n° 25, il rinnovo anticipato delle concessioni accordate in precedenza con D.G.R. del Piemonte 23 dicembre 1991 n° 105-11886, 28 marzo 1994 n° 141-33368 e D.D. della Provincia di Biella 8 settembre 1997 n° 1.360 e 8 settembre 1997 n° 1.362, con riunione in unica utenza idrica delle singole rispettive captazioni, per continuare a derivare da un gruppo di 18 sorgenti tributarie in parte del bacino del torrente Oropa e in parte del bacino del torrente Oremo, in territorio dei Comuni di Biella e Pollone, una portata massima istantanea complessiva di l/s 13 ed un volume massimo annuo complessivo di metri cubi 409.968, cui corrisponde una portata media annua complessiva di l/s 13 d'acqua sotterranea ad uso potabile (fornitura di acqua al consumo umano tramite rete di acquedotto avente interesse pubblico generale – gestione in salvaguardia del servizio idrico delle frazioni Cossila e Favaro di Biella), (omissis). Di accordare il rinnovo anticipato delle precedenti concessioni nonché la riunione di tutte le singole captazioni in unica utenza idrica, previa osservanza di quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera a) del D.P.G.R 29 luglio 2003 n° 10/R e s.m.i., per un periodo di anni 30, successivi e continui, decorrenti dal 23 settembre 2017, giorno successivo a quello di deposito agli atti d'ufficio della domanda di rinnovo anticipato, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis).

Il Dirigente dell'Area Tecnica e Ambientale

Dr. Davide ZANINO

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.758 di Rep. del 22 novembre 2017

**ART. – 12 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI**

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili,

sia per le difese della proprietà e del buon regime sia della falda sotterranea, che dei rii tributari, in dipendenza delle concesse derivazioni, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. Il concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato ambientale del corpo idrico nel tratto influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione. Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi. E' fatta salva per l'Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori disposizioni inerenti la risoluzione di problemi specifici di salvaguardia dell'ecosistema e del paesaggio fluviale, con eventuale imposizione all'utente dell'obbligo di realizzare, a proprie spese e nei tempi che gli saranno prescritti, gli opportuni interventi di ingegneria e sistemazione fluviale (a titolo puramente esemplificativo: preservazione/ripristino zone di rifugio e di riproduzione dell'ittiofauna, ecc.) laddove si riconosca che la derivazione è causa dell'alterazione osservata. (omissis).

Il Responsabile del Servizio  
Rifiuti, V.I.A., Energia, Qualità dell'aria, Acque Reflue e Risorse Idriche  
Dr. Graziano STEVANIN